



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 174 DEL 16/02/2009

OGGETTO: Decreto Ministeriale 3 novembre 1989, come modificato dal Decreto Ministeriale 13 maggio 1993, concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero – art. 7, commi 2, 3 e 4 – Deroghe - Atto di indirizzo alle Aziende USL e ai Centri Regionali di Riferimento

		PRESENZE
Lorenzetti Maria Rita	Presidente della Giunta	Presente
Liviantoni Carlo	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bottini Lamberto	Componente della Giunta	Presente
Giovannetti Mario	Componente della Giunta	Presente
Mascio Giuseppe	Componente della Giunta	Presente
Prodi Maria	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Rosi Maurizio	Componente della Giunta	Presente
Stufara Damiano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Maria Rita Lorenzetti

Segretario Verbalizzante: Franco Roberto Maurizio Biti

Efficace dal 27/02/2009

Il funzionario: FIRMATO

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Maurizio Rosi

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di dare indirizzo che nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 7 del DM 3 novembre 1989, come modificato dal DM 13 maggio 1993:
 - il Centro Regionale di Riferimento territorialmente competente valuta la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2 ed esprime il parere sulle spese rimborsabili;
 - l'Azienda USL di competenza acquisisce il parere del Centro Regionale di Riferimento e, nel caso in cui lo stesso sia positivo, procede al rimborso delle spese dopo aver verificato l'idoneità della documentazione delle spese stesse per le quali l'assistito richiede il rimborso.Ai fini della valutazione dei casi che rientrano nel comma 2 restano ferme le indicazioni fornite con le note della Regione Umbria prot. n. 12167/IX del 30/09/1993 e prot. n. 9429/IX del 20/07/1993 e dalle Linee guida della Commissione Centrale del Ministero della Sanità e della circolare del Ministero della Sanità n.1000.1.COMP3/1661 del 9/9/1993.
- 3) di dare indirizzo che nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 7 del DM 3 novembre 1989, come modificato dal DM 13 maggio 1993, l'Azienda USL di competenza procede al rimborso delle spese in base ai seguenti criteri:
 - le spese sono rimborsabili nella misura in cui superino il 10% del reddito imponibile lordo complessivo del nucleo familiare dell'assistito (somma dei redditi dei singoli membri del nucleo), riferito all'anno precedente. Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico. Per "familiari a carico" si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali.
 - il contributo deve essere pari all'80% delle spese che restano a carico dell'assistito e in ogni caso non deve superare i 2.000 € l'anno.Restano salve le disposizioni del DPCM 1 dicembre 2000 e della DGR n.1319 del 17/09/2003 riguardanti i portatori di handicap.

Ai fini della valutazione dei casi che rientrano nei commi 3 e 4 restano ferme le indicazioni fornite con le note della Regione Umbria prot. n. 12167/IX del 30/09/1993 e prot. n. 9429/IX del 20/07/1993 e dalle Linee guida Ministeriali e della circolare del Ministero della Sanità n.1000.1.COMP3/1661 del 9/9/1993.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

f.to Franco Roberto Maurizio Biti

IL PRESIDENTE

f.to Maria Rita Lorenzetti

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Decreto Ministeriale 3 novembre 1989, come modificato dal Decreto Ministeriale 13 maggio 1993, concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero – art. 7, commi 2, 3 e 4 – Deroghe – Atto di indirizzo alle Aziende USL e ai Centri Regionali di Riferimento

Visto il Decreto Ministeriale 3 novembre 1989, come modificato dal Decreto Ministeriale 13 maggio 1993, che ha definito i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero, in particolare l'art. 7 che ha indicato i casi per i quali è prevista una deroga alle disposizioni generali dettate dal DM stesso;

Vista la DGR n. 5814 del 10/09/1993, con la quale la Giunta Regionale ha approvato la costituzione di una Commissione Regionale composta da rappresentanti della Regione e delle Aziende Sanitarie cui erano state attribuite le competenze in relazione all'applicazione dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 7 del DM in oggetto;

Vista la DGR n. 1349 del 13/10/2008 con la quale è stata revocata la Commissione Regionale di cui alla DGR n. 5814 del 10/09/1993 e si è dato mandato alla Direzione Sanità e Servizi Sociali di provvedere ai compiti precedentemente svolti dalla Commissione stessa;

Viste le note regionali prot. n. 12167/IX del 30/09/1993 e prot. n. 9429/IX del 20/07/1993;

Vista la circolare del Ministero della Sanità n.1000.1.COMP3/1661 del 9/9/1993;

Viste le Linee guida della Commissione Centrale del Ministero della Sanità relative ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 7 del Decreto Ministeriale 3 novembre 1989, come modificato dal Decreto Ministeriale 13 maggio 1993;

Visto il DPCM 1 dicembre 2000 Atto di indirizzo e coordinamento concernente il rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in centri all'estero di elevata specializzazione;

Vista la DGR n.1319 del 17/09/2003 riguardante i portatori di handicap.

Tutto ciò premesso si ritiene necessario definire:

- le modalità che le Aziende USL e i Centri Regionali di Riferimento dovranno utilizzare ai fini della valutazione dei casi previsti dal comma 2 dell'art.7 del DM 3 novembre 1989, come modificato dal DM 13 maggio 1993;

- i criteri che le Aziende USL dovranno utilizzare ai fini della valutazione e della determinazione delle spese rimborsabili dei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art.7 del DM 3 novembre 1989, come modificato dal DM 13 maggio 1993;

e si propone, pertanto, alla Giunta Regionale il seguente dispositivo di deliberazione:

Nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 7 il Centro Regionale di Riferimento territorialmente competente valuta la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 2 ed esprime il parere sulle spese rimborsabili. L'Azienda USL di competenza acquisisce il parere del Centro Regionale di Riferimento e, nel caso in cui lo stesso sia positivo, procede al rimborso delle spese dopo aver verificato l'idoneità della documentazione delle spese stesse per le quali l'assistito richiede il rimborso.

Ai fini della valutazione dei casi che rientrano nel comma 2 restano ferme le indicazioni fornite con le note della Regione Umbria prot. n. 12167/IX del 30/09/1993 e prot. n. 9429/IX del 20/07/1993 e dalle Linee guida della Commissione Centrale del Ministero della Sanità e della circolare del Ministero della Sanità n.1000.1.COMP3/1661 del 9/9/1993.

Nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 7 si stabilisce che le spese sono rimborsabili nella misura in cui superino il 10% del reddito imponibile lordo complessivo del nucleo familiare dell'assistito (somma dei redditi dei singoli membri del nucleo), riferito all'anno precedente. Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico.

Per "familiari a carico" si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali.

Relativamente al concorso globale complessivo massimo erogabile si stabilisce che il contributo deve essere pari all'80% delle spese che restano a carico dell'assistito e in ogni caso non deve superare i 2.000 € l'anno.

Restano salve le disposizioni del DPCM 1 dicembre 2000 e della DGR n.1319 del 17/09/2003 riguardanti i portatori di handicap.

Ai fini della valutazione dei casi che rientrano nei commi 3 e 4 restano ferme le indicazioni fornite con le note della Regione Umbria prot. n. 12167/IX del 30/09/1993 e prot. n. 9429/IX del 20/07/1993 e dalle Linee guida Ministeriali e della circolare del Ministero della Sanità n.1000.1.COMP3/1661 del 9/9/1993.

Perugia, lì 10/02/2009

L'istruttore
Ombretta Checconi

FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 10/02/2009

Il responsabile del procedimento
Ombretta Checconi

FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia lì 11/02/2009

Il dirigente di Servizio
Paola Casucci

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SANITA' E SERVIZI SOCIALI

OGGETTO: Decreto Ministeriale 3 novembre 1989, come modificato dal Decreto Ministeriale 13 maggio 1993, concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero – art. 7, commi 2, 3 e 4 – Deroghe – Atto di indirizzo alle Aziende USL e ai Centri Regionali di Riferimento

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2008, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 11/02/2009

IL DIRETTORE
PAOLO DI LORETO

FIRMATO



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Tutela della salute, Sanità, Sicurezza dei luoghi di lavoro, Sicurezza alimentare"

OGGETTO: Decreto Ministeriale 3 novembre 1989, come modificato dal Decreto Ministeriale 13 maggio 1993, concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero – art. 7, commi 2, 3 e 4 – Deroghe – Atto di indirizzo alle Aziende USL e ai Centri Regionali di Riferimento

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 11/02/2009

Assessore Maurizio Rosi

FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, lì

L'Assessore